

(N. 1271)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 luglio 1950 (V. Stampato N. 1446)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, con sede in Messina, istituita con la legge 5 luglio 1908, n. 404, modificata con la legge 7 aprile 1921, n. 647, e con il Regio decreto 1° maggio 1930, n. 821, è soppressa ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Art. 2.

Alla liquidazione provvede un commissario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con l'assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

Il commissario liquidatore esercita, durante il periodo della liquidazione, tutti i compiti attribuiti dalle leggi alla Camera agrumaria.

Art. 3.

La liquidazione è fatta secondo le norme del Codice civile relative alla liquidazione delle società per azioni, e con la vigilanza di un comitato composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del governo della Regione siciliana.

Art. 4.

Entro 45 giorni dalla comunicazione della nomina, il Commissario procede all'inventario e determina la consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente.

Art. 5.

Se le attività non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passività, il Ministro per

l'industria ed il commercio dispone con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso il comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 esercita le funzioni spettanti al comitato previsto nell'articolo 198 del predetto regio decreto.

Il decreto del Ministro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Il rapporto di impiego fra la Camera agrumaria ed il personale dipendente cessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia il Commissario può trattenere in servizio per un tempo determinato, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, il personale riconosciuto indispensabile per le esigenze della liquidazione.

Al personale che cessa dal servizio sarà corrisposto il trattamento di quiescenza previsto dal capo VIII del regolamento organico del personale della Camera agrumaria.

Art. 7.

La destinazione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione, quale risulterà dal bilancio finale, da approvarsi dal Ministero dell'industria e del commercio, sarà stabilita dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro, d'intesa con l'assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.